

Bruxelles, 14 maggio 2018
(OR. en)

8797/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0087 (NLE)**

**SCH-EVAL 106
ENFOPOL 221
COMIX 248**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	14 maggio 2018
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	8293/18
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 della Svezia sull'applicazione dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della cooperazione di polizia

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 della Svezia sull'applicazione dell'*acquis* di Schengen nel settore della cooperazione di polizia, adottata dal Consiglio nella sessione del 14 maggio 2018.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

Decisione di esecuzione del Consiglio recante

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 della Svezia sull'applicazione dell'*acquis* di Schengen nel settore della cooperazione di polizia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare alla Svezia provvedimenti correttivi per colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen 2017 nel settore della cooperazione di polizia. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione della Commissione C(2018)104 è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) Il quadro di cooperazione nordica, in particolare la rete dei funzionari di collegamento, il punto di contatto unico (SPOC), ormai consolidato, e le procedure operative da esso utilizzate per lo scambio internazionale di informazioni sono i punti di forza del sistema di cooperazione di polizia svedese. La Svezia ha inoltre sviluppato modelli di buone pratiche costruendo una rete di funzionari addetti ai casi internazionali operanti in vari distretti di polizia.
- (3) In considerazione dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen, in particolare dei requisiti relativi sia al recupero e allo scambio di informazioni in tempi rapidi che alla parità di condizioni per quanto riguarda il quadro operativo transfrontaliero, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 6, 8 e 9 qui di seguito.
- (4) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, lo Stato membro valutato dovrebbe elaborare, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA che:

la Svezia provveda a

1. valutare l'opportunità di intensificare la comunicazione tra le regioni di polizia svedesi competenti sulla futura cooperazione transfrontaliera;
2. promuovere meglio l'intranet della polizia presso il personale di polizia;
3. considerare l'opportunità di sviluppare una funzionalità per generare dati e statistiche dal sistema di gestione dei fascicoli DAR;

4. considerare la possibilità di promuovere e migliorare un sistema coerente di relazioni su tutti gli scambi d'informazioni a livello internazionale con mezzi e strutture adeguati (ad es. centri di cooperazione di polizia e doganali, funzionari di controllo dell'immigrazione, la rete SIENA);
5. considerare la possibilità di introdurre una soluzione di comunicazione sicura, come SIENA, per i funzionari di collegamento, in connessione con i partner dei paesi nordici;
6. sviluppare uno strumento unificato di ricerca per interrogare tutte le banche dati nazionali e internazionali;
7. sfruttare pienamente le possibilità del regolamento (UE) n. 603/2013 per quanto riguarda l'accesso delle autorità nazionali competenti alla banca dati Eurodac a fini di contrasto;
8. attuare rapidamente la decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (decisione VIS);
9. migliorare l'istruzione di base, la formazione e la sensibilizzazione del personale di polizia riguardo alla cooperazione internazionale di polizia e alle possibilità di consultazione delle banche dati internazionali;
10. migliorare la raccolta di statistiche sulle operazioni transfrontaliere (in particolare sugli inseguimenti e la sorveglianza transfrontaliera) condotte su tutte le frontiere.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente